

## CONDIZIONI GENERALMENTE PROPOSTE AL TRIBUNALE PER LA APPLICAZIONE DI CONDIZIONI PARITETICHE DI AFFIDAMENTO CONDIVISO

- 1) Il figlio \_\_\_\_\_, continuerà a convivere con la madre nella casa di Via \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_, ivi mantenendovi la residenza anagrafica, e verrà affidato ad entrambi i genitori, secondo il regime della nuova legge 54/2006 in materia di **affidamento condiviso**, con diritto del padre di averlo e tenerlo con sé quando lo desidera, previo accordo con la madre ed in pari misura a questa, compatibilmente agli impegni scolastici e sportivi del minore.
- 2) Ogni futuro trasferimento di residenza del minore dovrà essere preventivamente concordato tra i genitori, i quali, in caso di disaccordo si dovranno rivolgere al Giudice competente per accertare il prevalente interesse del figlio a trasferirsi o meno.
- 3) Entrambi i genitori eserciteranno potestà separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. Le decisioni di maggiore interesse per il minore, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e le aspirazioni del figlio.
- 4) I coniugi si dovranno impegnare a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del minore con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi, e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
- 5) In ipotesi di eventuale disaccordo tra i genitori, ci si atterrà, quantomeno, alle condizioni minime meglio specificate di seguito:
  - il padre potrà tenere con sé il figlio almeno due giorni infrasettimanali (*il lunedì ed il mercoledì*), dall'orario di uscita da scuola, riaccompagnandolo direttamente presso l'istituto scolastico la mattina successiva (possono andare anche con i nonni paterni);
  - il minore trascorrerà i fine settimana alternativamente con ciascuno dei genitori (*dal venerdì sera alla domenica sera*);
  - analogamente trascorrerà ad anni alterni con ciascuno dei genitori le vacanze scolastiche del periodo pasquale e natalizio ed ogni altra vacanza scolastica, per la metà dei giorni con ciascuno dei genitori, e/o per un anno nel primo periodo con la madre e nel successivo anno con il padre;
  - durante le vacanze estive i coniugi avranno con sé il figlio rispettivamente per un periodo di giorni 15 consecutivi ciascuno a partire dal giorno successivo alla fine della scuola, alternando di anno in anno i rispettivi soggiorni; per il primo anno si conviene che il minore stia, nel primo dei periodo di 15 giorni (fine giugno) con la madre, alternandosi poi, di 15 giorni in 15 giorni, con i genitori.
  - per una settimana consecutiva durante l'anno scolastico con il padre, il quale comunicherà il relativo periodo alla madre con almeno un mese di preavviso;
  - I genitori concordano sul rilascio del passaporto in favore del figlio, e sulla possibilità di ciascuno di loro di portare il minore all'estero nei rispettivi periodi di vacanze.
  - il padre provvederà al **mantenimento diretto** e sosterrà le spese ordinarie del minore per il periodo di sua convivenza, e verserà alla madre per il mantenimento del figlio un **assegno perequativo mensile di € \_\_\_\_\_ mensili** (media € 200/500), con rivalutazione annuale secondo gli indici calcolati dall'ISTAT, mediante versamento presso il conto corrente postale/bancario della moglie, entro il giorno 5 di ciascun mese, a partire da \_\_\_\_\_; le spese straordinarie, mediche non erogate dal SSN, le ulteriori spese scolastiche, sportive e ricreative saranno sopportate ed opportunamente documentate dai coniugi al 50% tra loro, da corrispondersi, a chi le abbia correttamente anticipate, entro il quinto giorno di ogni mese successivo; Le spese di vestiario e d'uso necessario e quotidiano del minore, nel periodo di convivenza con ciascun genitore, resteranno a carico di colui che le anticiperà. Nessuna spesa straordinaria superiore ad € 200,00 sostenuta dall'uno genitore potrà essere richiesta e condivisa con l'altro, se non mediante un chiaro ed espresso accordo ed a fronte della anticipazione economica della stessa da parte di un genitore, prima quindi di essere sostenuta dall'altro.